

# COMUNE DI FORNO DI ZOLDO

---

Prot. \_\_\_\_\_

CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO A LIBERO PROFESSIONISTA
---

**OGGETTO:** Lavori di Ricostruzione del fienile presso la struttura rurale 'Pian de Levina'.  
Incarico per collaudo statico delle strutture

**Professionista:** ing. Francesco Ranon di Belluno – Via Pialdier 40 – cod.fisc.  
RNNFNC66N10A757M, P.IVA 00906750252

Allegato alla determina n. 364 del 05.10.2010

---

## **Art.1 - Oggetto dell'incarico**

Il Comune di Forno di Zoldo affida all'ing. Francesco Ranon di Belluno – Via Pialdier 40 – cod.fisc. RNNFNC66N10A757M, P.IVA 00906750252 l'incarico per il collaudo statico delle strutture previste nel progetto denominato "Ricostruzione del fienile presso la struttura rurale 'Pian de Levina'" il cui importo lavori a base d'appalto compresi oneri per la sicurezza è stimato in € 63.865,48\* nel rispetto della normativa inerente l'incarico stesso

## **Art.2 - Descrizione dell'incarico**

L'incarico affidato riguarda la redazione dei documenti, appropriati alla natura dell'opera, relativi al collaudo statico delle strutture del progetto sopra richiamato.

E' compito del committente di fornire, in accordo con lo studio incaricato, tutto il materiale necessario disponibile.

## **Art.3 - Tempo utile - Ritardi - Penalità**

Lo studio incaricato si impegna a fornire gli elaborati entro 30 giorni dalla data di fine lavori, fatte salve cause di forza maggiore. Su richiesta dello studio, l'Ente potrà concedere motivate proroghe qualora non pregiudizievoli per il rispetto dei tempi relativi ai termini dei bandi di finanziamento connessi alla progettazione in oggetto.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini stabiliti, per sola causa del professionista, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, di entità pari alla massima misura prevista dalla normativa di legge vigente (Art. 56 del Regolamento di Attuazione). Per i ritardi sui pagamenti imputabili all'Amministrazione verranno applicate le norme di cui al D.lg. 231/2002.

Nel caso il ritardo eccedesse i giorni sessanta, l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di mora, resterà libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese.

Qualora, durante lo svolgimento dell'incarico entrassero in vigore nuove norme a livello nazionale o regionale che comportassero una maggiore prestazione per la redazione della documentazione da produrre, le parti adegueranno l'onorario come in seguito stabilito all'entità delle nuove prescrizioni e secondo intese da concordare.

## **Art. 4 – Onorari**

Gli onorari, compensi e rimborsi spese dovuti ai professionisti sono quantificati nel rispetto di quelli previsti dalla vigente tariffa Ingegneri ed Architetti, L. 02/03/1949 n.143 e successive

modifiche, rivalutati ai sensi del D.M. 04 aprile 2001 e tenendo conto dello sconto secondo quanto stabilito dalla Del.G.R. n.4380 del 30/7/1991.

Dato atto che le prestazioni dei professionisti, determinate con la applicazione della premessa tariffa, saranno liquidate su presentazione di regolare documento contabile, gli oneri dell'incarico sono quantificati in Euro 600,00\*, oltre ai contributi previdenziali e all'IVA (20%) per un importo complessivo pari a Euro 734,40\*.

Il compenso è comprensivo d'ogni spesa, inclusa quella per viaggi, trasferte, registrazioni, contributi previdenziali, oneri fiscali, senza diritto di rivalsa.

#### **Art. 5 - Modalità di pagamento**

Gli onorari e rimborsi spese, determinati come premesso, verranno corrisposti per il 100 % (saldo), entro e non oltre 30 gg. dalla consegna degli elaborati relativi alla prestazione.

#### **Art. 6 - Controversie**

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione ed in genere a tutte quelle non definite in via amministrativa saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite a giudizio di tre arbitri, uno scelto dal professionista, uno scelto dall'Amministrazione ed il terzo di comune accordo fra le parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

#### **Art. 7 - Riferimento alle tariffe professionali**

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla Tariffa Nazionale in premessa riportata ed a quanto determinato dall'Ordine provinciale di Belluno.

Sono a carico dell'Amministrazione, il contributo integrativo previsto dalla vigente normativa per la professione cui appartengono gli incaricati e l'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 8 - Riserve dell'Amministrazione**

La presente convenzione è fin d'ora impegnativa per i professionisti, mentre lo diverrà per l'Amministrazione soltanto dopo l'esecutività della delibera di approvazione della convenzione stessa.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire a modifica dei termini fissati dalla presente convenzione saranno oggetto di convenzione aggiuntiva.

Forno di Zoldo, \_\_\_\_\_

**Il Professionista**

Ing. Francesco Ranon

**Il Responsabile del procedimento**

dott. Livio De Bettio